



Decreto Dirigenziale n. 28 del 02/10/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 S.M.I. ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTO DI ACQUE MINERALI DA DENOMINARSI "FONTE DEL MONTE" IN COMUNE DI RIARDO (CE) E ROCCHETTA E CROCE (CE). RIGETTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.D. n°1 del 03/02/2011, fu rilasciato alla società "Ferrarelle s.p.a." (nel seguito: società), con sede in Riardo (CE), contrada Ferrarelle – C.F. 04864160587 il permesso di ricerca di acque minerali denominato "Fonte del Monte" per la superficie di ettari 231,44, che interessa il territorio dei comuni di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE);
- b. che il Ministero della Salute, con decreto del 13 Maggio 2013, ha riconosciuto *«come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 l'acqua denominata "Eco", costituita dalla miscela, denominata Eco, delle sorgenti FM1 ed FM2, sgorganti nell'ambito del permesso di ricerca "Fonte del Monte" sito nel territorio dei comuni di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta)»*;
- c. che con istanza del 02/07/2013, acquisita al prot. n. 484030 del 04/07/2013, la società ha chiesto il rilascio della concessione di acque minerali da denominarsi "Fonte Del Monte" per una estensione di ettari 174,42, ricadente nel territorio dei comuni di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE).

PRESO ATTO:

- a. che la Regione Campania, con l'articolo 2 della legge n. 11 del 25 ottobre 2010, disponeva:
«Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n.10/2010 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n.95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo»;
- b. che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 235/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2 argomentando, tra l'altro:
«... L'art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato. ...»;
- c. che, prendendo atto della sentenza testé citata, la Giunta regionale della Campania ha assunto la deliberazione n. 671 del 06/12/2011 (sul BURC n°7 del 30/01/2012), con la quale ha stabilito le modalità e le condizioni alle quali questo Settore deve attenersi ai fini del rilascio ovvero del rinnovo delle concessioni idrotermominerali, nel rispetto della normativa vigente a tutela della concorrenza e dell'ambiente;
- d. che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il *Parere, ai sensi dell'art. 22 della legge n° 287/90, in merito alle problematiche riguardanti la concorrenza derivanti dalla normativa della Regione Campania sulle modalità di rilascio delle concessioni di sfruttamento di giacimenti di acque minerali* (parere n° AS1063 – ex S1827 – prot. A.G.C.M. n° 3 3909 del 24/06/2013, rinvenibile sul bollettino A.G.C.M. n° 27 del 15/07/2013 pubblicato sul sito www.agcm.it), con cui, prendendo spunto dalla disposizione regionale di cui all'art. 1, co. 113, della L.R. n°5/2013, ha, tra l'altro, affermato:
«nell'ottica di soddisfare la fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, l'Autorità ritiene che la predisposizione di un sistema di gare ispirate ai criteri di trasparenza consentirebbe di affidare le concessioni demaniali idriche ai soggetti che offrono le migliori garanzie al prezzo più conveniente»;

- e. che dalla più recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale (TAR – Puglia – Lecce - Sez. I, sent. n. 721/2012 Reg. Prov. Coll. e correlato Consiglio di Stato – Sez. V, sent. n. 873 del 13/02/2013 - sentenza Corte Costituzionale n. 114/2012) discende chiaramente l'obbligo di assegnare le concessioni per lo sfruttamento di risorse termo-minerali esclusivamente a mezzo gara ad evidenza pubblica.

CONSIDERATO:

- a. che il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito: Settore) ha interpellato la competente Avvocatura Regionale, in ordine agli effetti della citata sentenza n. 235/2011 nell'applicazione della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. che l'Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere PP-151-15-12/2011 prot. 698221 del 15/9/2011 (rinvenibile in allegato alla deliberazione di G.R. n°671 del 06/12/2011- sul BURC n°7 del 30/01/2012), al quale si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che l'Avvocatura Regionale ha ravvisato, tra l'altro, che:
 - c.1. *« ... L'art. 16 del D. Lgs. in parola [NdR: D.Lgs.59/2010] specificamente dispone che: “1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi ...4. Nei casi di cui al co. 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo”...»;*
 - c.2. *« ... Tale sentenza [NdR: sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2011] ha chiarito che le concessioni demaniali idriche (rectius minerarie) non rientrano fra le ipotesi escluse dal legislatore statale dall'ambito di operatività del D. Lgs. 59/2010. Nel caso di specie, pertanto, nelle more dell'auspicabile intervento di adeguamento del legislatore regionale, l'operato dell'Amministrazione competente dovrebbe essere improntato al rispetto delle fonti comunitarie e di derivazione comunitaria vincolanti, sia privilegiando l'interpretazione e l'applicazione della normativa regionale in guisa tale da assicurare comunque il rispetto dei superiori principi vincolanti del Trattato Ce, nonché delle disposizioni statali di recepimento della normativa comunitaria in materia di concorrenza nell'accesso e nell'esercizio di servizi nel mercato interno, sia disapplicando quelle norme regionali (fra cui i co. 13 e 14 dell' art. 4, L.R. 8/08) che appaiono in aperto contrasto con la suddetta disciplina di derivazione comunitaria...»;*
- d. che anche la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 671 del 6/12/2011 (B.U.R.C. n° 7 del 30/01/2012) ha, tra l'altro:
 - d.1. considerato che *«per procedere al rilascio delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 s.m.i., devono applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii., sulla scorta del piano di settore di cui agli articoli 38 e seguenti della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., essendo ad esso demandata l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione nonché le forme di tutela e utilizzazione delle risorse e la delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse stesse»*. Affermando ciò, la Giunta regionale, nell'incontestabile esercizio del proprio potere pianificatorio in materia di acque minerali e termali, ha tra l'altro, manifestato la volontà di disporre gli affidamenti in concessione di tali risorse, comprese quelle relative a concessioni già cessate (che appartengono tutte al proprio patrimonio indisponibile), con procedura di gara ad evidenza pubblica, e solo dopo l'approvazione del piano di settore di cui agli articoli 38 e ss., L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.;
 - d.2. preso atto che *«il competente Settore non può, allo stato attuale, dare seguito alle istanze di rilascio o di rinnovo delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii. e*

- delle concessioni di risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 e ss.mm.ii., né può dare avvio alle procedure di assegnazione di concessioni precedentemente cessate...»;*
- e. che deve, pertanto, ritenersi necessario l'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica ai fini del rilascio delle concessioni, tra cui quella in parola.

CONSIDERATO, ALTRESI', che con nota prot. 535846 del 23/07/2013 il Settore ha conseguentemente provveduto, ai sensi dell'art.29 della L.R.1/2008 e dell'art.10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., a comunicare alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicando inoltre;

- a. che non avrebbe proceduto all'esame istruttorio della documentazione agli atti (allegata all'istanza) perché, stante quanto esposto, ciò avrebbe determinato un inutile aggravio del procedimento;
- b. che, entro il termine di 30 giorni, la società avrebbe potuto presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

RILEVATO:

- a. che la società, con nota assunta al prot. 0597118 del 28/08/2013, successivamente pervenuta anche con raccomandata A/R (acquisita al prot. 603398 del 02/09/2013), ha esposto, raggruppandole in 9 punti, le motivazioni per le quali ritiene non debba procedersi al rigetto dell'istanza in oggetto;
- b. che, all'esito delle attività istruttorie, tali motivazioni sono risultate non accoglibili, per le ragioni che si procede ad esporre.
 - b.1. Nel punto 1 delle richiamate note, la società, più che esporre motivazioni, ha richiamato alcune disposizioni di legge: l'art.4, co. 6, nonché l'art. 44, co. 3, della L.R. n° 8/2008. Premesso che tale ultima disposizione non ha alcuna attinenza rispetto all'istanza presentata, che è di rilascio e non di rinnovo di una concessione di sfruttamento di acque minerali, occorre sottolineare che dalla disposizione di cui all'art. 4, co. 6, che è vigente, non discende alcun impedimento ad effettuare una gara pubblica per assegnare la concessione in parola: infatti, tale disposizione potrà essere rispettata prevedendo, nel bando di gara a farsi, il titolo preferenziale, a vantaggio della società quale titolare del permesso di ricerca, al rilascio della concessione rispetto a terzi concorrenti.
Al riguardo, la società non richiama, nel punto che qui si discute, proprio la disposizione, anch'essa vigente, che esplicitamente chiarisce la necessità di assegnazione delle concessioni a mezzo gara ad evidenza pubblica; vale a dire, la deliberazione della G.R. n° 671/2011 la quale, tra l'altro:
 - b.1.1. ha considerato che *«per procedere al rilascio delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 s.m.i., devono applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii., sulla scorta del piano di settore di cui agli articoli 38 e seguenti della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., essendo ad esso demandata l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione nonché le forme di tutela e utilizzazione delle risorse e la delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse stesse»*. Affermando ciò, la Giunta regionale, nell'incontestabile esercizio del proprio potere pianificatorio in materia di acque minerali e termali, ha tra l'altro, manifestato la volontà di disporre gli affidamenti in concessione di tali risorse, comprese quelle relative a concessioni già cessate (che appartengono tutte al proprio patrimonio indisponibile), con procedura di gara ad evidenza pubblica, e solo dopo l'approvazione del piano di settore di cui agli articoli 38 e ss., L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.;
 - b.1.2. ha preso atto che *«il competente Settore non può, allo stato attuale, dare seguito alle istanze di rilascio o di rinnovo delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii. e delle concessioni di risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 e ss.mm.ii., né può dare avvio alle procedure di assegnazione di concessioni precedentemente cessate...»*.
 - b.2. Nei punti 2, 3 e 4 delle richiamate note la società, esaminando alcune disposizioni di legge (L.R. n°8/2008, L.R. n°11/2000, il D.Lgs. n°59/2010) e la sentenza C. Cost. n°235/2011,

nonché alcuni stralci del parere dell'Avvocatura Regionale che è parte integrante della D.G.R. n° 671/2011, di cui espone una propria lettura parziale e limitata, arriva all'erronea conclusione che l'amministrazione sarebbe incorsa in un equivoco e avrebbe maturato un erroneo convincimento (come è specificato nel 2° capoverso del punto 3 e nel 1° capoverso del punto 4). L'erroneità di tale conclusione si rivela immediatamente, se si pone attenzione al fatto che la comunicazione prot. 535846/2013 del Settore ha recepito integralmente, tra le proprie motivazioni, l'intero richiamato parere dell'Avvocatura Regionale, peraltro già fatto proprio dalla D.G.R. n° 671/2001 (le cui rilevanti disposizioni, già segnalate al precedente punto b.1, la società omette di richiamare) e non solamente la questione della prestazione di servizi, che in verità rappresenta solo una delle motivazioni di un quadro motivazionale ben più ampio e complesso; di modo che si può concludere, per quanto essa ha esposto ai punti 2, 3 e 4 dalla propria memoria, che è la società - piuttosto che il Settore - ad essere incorsa in un chiaro equivoco.

Infine, facendo riferimento a quanto esposto dalla società nell'ultimo capoverso del punto 4, va detto che per il caso in esame (nel quale la società ha chiesto il rilascio di una nuova concessione e non il rinnovo di una concessione precedentemente rilasciata) il Settore non ha mai sostenuto che le disposizioni regionali dettate dalla L.R. n° 8/2008 s.m.i. (compreso quella di cui all'art. 4, co. 6) non vadano applicate. Tali norme andavano e sono state ovviamente applicate, come anche andava rispettato (come è stato effettivamente fatto dal Settore) quanto deliberato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n° 671/2011, che - nell'incontestabile esercizio del proprio potere pianificatorio in materia di acque minerali e termali - ha subordinato l'affidamento delle concessioni (da farsi con gara ad evidenza pubblica) alla previa redazione del piano di Settore ivi indicato.

- b.3. Nel punto 5 delle richiamate note la società, in primo luogo, formula considerazioni che la inducono a censurare il citato parere dell'Avvocatura Regionale, nella parte in cui auspica la disapplicazione dei commi 13 e 14 dell'art. 4 della L.R. n° 8/2008 s.m.i. In proposito va detto, indipendentemente da quanto si può pensare sulla fondatezza di tali censure - peraltro chiaramente infondate, stante quanto si legge, in particolare, al punto 3 del "considerato in diritto" della sentenza C. Cost. n° 235/2011 - che i richiamati commi 13 e 14 disciplinano il rinnovo delle concessioni e non il loro primo rilascio, con la conseguenza che le predette censure non hanno alcuna attinenza con il caso in esame. Anche la questione successivamente posta (la risposta prot. IT P-002995/2012 del commissario europeo M. Barnier all'interrogazione parlamentare di A. Pallone) è del tutto irrilevante ai fini del rilascio della concessione richiesta dalla società, dal momento che il diniego preannunciato dal Settore con prot. 535846/2013 non è fondato sulla disapplicazione di alcuna disposizione della L.R. n° 8/2008, come già chiarito al precedente punto b.2. Tale considerazione rende anche superfluo soffermarsi sull'esatto contenuto della richiamata risposta del commissario, di cui la società fornisce un'interpretazione quanto meno discutibile.
- b.4. Nel punto 6 delle note citate la società arricchisce le argomentazioni precedentemente esposte (già rivelatesi non attinenti o chiaramente irrilevanti, nel caso in esame, per quanto rappresentato al punto b.3) richiamando leggi di altre Regioni e un parere, non meglio indicato, che sarebbe stato reso dalla Regione Piemonte. Basti osservare, al riguardo, che tutte le leggi citate risultano antecedenti rispetto alla sentenza C. Cost. n° 235/2011.
- b.5. Quanto osservato dalla società al punto 7, in ordine alla presunta contraddittorietà della posizione espressa dall'Amministrazione Regionale nei riguardi di quanto disposto dall'art. 1, co. 113, della L.R. n° 5/2013, si rileva chiaramente privo di pregio; infatti:
- b.5.1. nessuna disposizione della L.R. n° 8/2008 attinente al rilascio di concessioni è stata disapplicata dal Settore, come si è già ampiamente dimostrato in precedenza;
 - b.5.2. il disposto del comma 113 citato attiene al rinnovo e non al rilascio di concessione e pertanto, non ha alcuna attinenza con il caso di specie;
 - b.5.3. oltre tutto, su tale comma 113 è intervenuta anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che con il parere n° AS1 063 - ex S1827 - prot. 33909 del 24/06/2013 (rinvenibile nel bollettino A.G.C.M. n° 27 del 15/07/2013 pubblicato sul sito www.agcm.it), anch'esso parte integrante e sostanziale della nota prot.

535846/2013, che ha tra l'altro affermato: «*Nell'ottica di soddisfare la fondamentale esigenza di tutela dei principi di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, l'Autorità ritiene che la predisposizione di un sistema di gare ispirate ai criteri di trasparenza consentirebbe di affidare le concessioni demaniali idriche ai soggetti che offrono le migliori garanzie al prezzo più conveniente*».

Tutto ciò, tralasciando le ulteriori considerazioni in ordine al presunto contrasto tra la disposizione del richiamato comma 113 e il parere citato dall'Avvocatura Regionale, perché ultronee ai fini del presente atto.

- b.6. Diversamente da quanto rappresentato dalla società al punto 8 delle richiamate note, si ribadisce ancora una volta che: nessuna disposizione della L.R. n°8/2008 s.m.i. è stata disapplicata; la L.R. n°5/2013 (in particolare il richiamato art. 1, co. 113) non doveva essere applicata (come non è stata applicata) al caso di specie, perché riguarda rinnovi e non rilasci di nuove concessioni. Pertanto le argomentazioni ivi esposte dalla società si rivelano immediatamente inconferenti.
- b.7. In relazione a quanto rappresentato dalla società al punto 9, in ordine alla sua titolarità di una preferenza ai sensi dell'art. 4, co. 6, della L.R. n°8/2008 s.m.i., si osserva che tale titolarità non è stata revocata in dubbio dal Settore, al quale è ben noto che una gara pubblica finalizzata all'assegnazione della concessione in parola dovrà prevedere, tra l'altro, quanto stabilito dal predetto comma 6. Tale questione, tuttavia, non ha alcuna attinenza con l'istanza richiamata in premessa, con la quale la società ha chiesto il rilascio della concessione in suo favore. Ad ogni buon conto si fa osservare, rispetto al «*dispendio di specifiche e rilevanti risorse economiche e umane*», di cui la società ha dichiarato di essersi fatta carico per l'effettuazione delle attività da essa svolte nel corso del permesso di ricerca, che l'art. 4, co. 7, della L.R. n°8/2008 s.m.i. prevede: «*Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad una indennità al carico del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, ...*».

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di rilascio della concessione, presentata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n°8/2008 s.m.i., non può essere accolta;
- b. che la società Ferrarelle spa è tenuta a consegnare all'amministrazione regionale il giacimento e le pertinenze minerarie, di cui al permesso di ricerca rilasciato con D.D. n° 1/2011 e che, nelle more dell'eventuale espletamento della gara a evidenza pubblica per assegnare la concessione, il rappresentante legale della società debba continuare ad essere custode temporaneo delle pertinenze essendo tenuto, pertanto, a:
 - b.1. mantenere inaccessibili i pozzi (FM1 e FM2), impedendo l'utilizzo dell'acqua e ponendo in atto idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro) dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - b.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni

VISTO:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*)
- c. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d. il decreto legislativo 26 marzo 2010, n°59 (*Attuazione della direttiva 206/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*) s.m.i.;
- e. la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011;
- f. il parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/9/2011, reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale;

- g. la deliberazione della Giunta Regionale n° 671 del 06/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n°7 del 30/01/2012;
- h. la L.R. n°1/2012 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*);
- i. la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)*);
- j. il parere n° AS1063 – ex S1827 – prot. 33909 del 24/06/2013, rinvenibile sul bollettino A.G.C.M. n°27 del 15/07/2013, reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- k. la sentenza TAR – Puglia – Lecce - Sez. I;
- l. la sentenza n. 721/2012 Reg. Prov. Coll. e correlato Consiglio di Stato – Sez. V, sent. n. 873 del 13/02/2013;
- m. la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore, nonché responsabile del procedimento mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La richiesta di rilascio della concessione mineraria da denominarsi "Fonte Del Monte", pervenuta dalla società Ferrarelle spa, P. IVA *01315701001*, con sede in Roma alla Via di Porta Pinciana, 4 con nota prot. n. 0484030 del 04/07/2013, è rigettata;
2. è fatto obbligo alla società Ferrarelle spa di consegnare all'amministrazione regionale il giacimento e le pertinenze minerarie, di cui al permesso di ricerca rilasciato con D.D. n°1/2011; nelle more dell'eventuale espletamento della gara a evidenza pubblica per assegnare la concessione, il rappresentante legale della società resta custode temporaneo delle pertinenze ed è tenuto, pertanto, a:
 - 2.1. chiudere i pozzi (FM1 e FM2) impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - 2.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
4. il presente decreto sarà notificato alla società "Ferrarelle spa" e in copia trasmesso:
 - 4.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 4.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 4.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 4.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 4.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 4.6. al comune competente per territorio, per gli eventuali provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 4.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 4.8. al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Ing. Sergio Caiazza